

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni ARENA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luisa De Renzis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] C.F. [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna n. 42/2018 con la quale veniva comminata la sanzione dell'esclusione temporanea per mesi due dall'esercizio professionale;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giampaolo Brienza;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e/o in subordine una sanzione meno afflittiva.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE], rappresentato da se medesimo e disgiuntamente dall'Avv. [OMISSIS], con un articolato gravame impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna n. 42/2018 e pronunciata nel procedimento 229/2015 con la quale *“valutato il comportamento complessivo dell'incolpato, in ordine al quale si ritiene raggiunta la prova della sua responsabilità in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di verità, tenuto conto della compromissione dell'immagine della professione forense, sia pur nel limitato ambito dei soggetti, anche processuali, interessati alla vicenda, in conseguenza della mancata produzione della dichiarazione, della gravità del fatto che ha alterato il procedimento esecutivo, dell'elemento soggettivo, caratterizzato dalla volontarietà dell'omissione, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto le violazioni sono state commesse, tra esse il duplice ruolo di parte e difensore dell'incolpato, tenuto altresì conto del precedente disciplinare, si ritiene sanzione adeguata e proporzionata alle violazioni deontologiche commesse quella dell'esclusione temporanea, per mesi due, dall'esercizio della professione”*;

Il procedimento innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte di Appello di Bologna era stato rubricato a seguito di un esposto di data 01.07.14 del Direttore ad interim dell'Ufficio Affari Legali dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale della Romagna inviata al COA di Forlì Cesena il quale rappresentava che era stato notificato alla AUSL, quale terzo pignorato, ad istanza dell'Avv. [RICORRENTE] nella qualità di creditore procedente, un atto di pignoramento presso terzi;

Rappresentava l'esponente che in data 16/10/2013 era stata comunicata al professionista, quale difensore di se medesimo, una PEC con la quale ai sensi dell'art. 547 cpc si significava che il terzo aveva corrisposto al proprio creditore le somme prima della notifica dell'atto di pignoramento e conseguentemente avendo assolto agli obblighi di legge non compariva all'udienza indicata nell'atto di pignoramento, nel corso della quale, però, non veniva dato atto da parte del creditore procedente della richiamata comunicazione.

Il Giudice dell'esecuzione aveva disposto una nuova udienza alla quale il terzo pignorato non si era presentata avendo, stante la non chiara grafia portata dal provvedimento, erroneamente interpretata la data per il giorno successivo.

Il Giudice dell'esecuzione aveva quindi emesso l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cpc .

L'AUSL aveva provveduto a diffidare l'Avv. [RICORRENTE] dal procedere esecutivamente (diffida prodotta dall'incolpato ed allegata (n.7) alla sua memoria innanzi al Consiglio di Disciplina), ma la stessa, però, rimaneva senza effetto ancora alla data della segnalazione al COA e l'AUSL aveva allora proposto opposizione all'ordinanza di assegnazione la cui esecutorietà era stata sospesa.

Incardinato il procedimento e espletata l'istruttoria preliminare, il CDD deliberava, in data 27 marzo 2017, la citazione a giudizio dell'incolpato sulla base del seguente capo.. "Violazione degli artt. 9 e 50 del codice deontologico vigente e 6 e 14 del codice deontologico previgente per avere, in violazione del dovere di esercitare l'attività professionale con lealtà e correttezza e del dovere di verità, omesso di dichiarare nel procedimento esecutivo RGE [OMISSIS]/13 del Tribunale di Ravenna, nel quale difendeva se stesso, di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato del 16.10.2013, così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all'art. 549 c.p.c., nonché ottenendo provvedimento di assegnazione ex art. 548 c.p.c., immediatamente efficace ed avente ad oggetto credito certo e attuale, laddove peraltro l'eventuale credito pignorando, se mai possibile oggetto di pignoramento, era incerto e comunque futuro... "Il CDD perveniva a detta decisione a seguito di un'articolata istruttoria dibattimentale, anche con audizione di testi, tra cui l'Avv. [TIZIA], che aveva sostituito l'Avv. [RICORRENTE] all'udienza del 19.02.2014 nella procedura esecutiva presso terzi n. [OMISSIS]/2013 R.G. del Tribunale di Ravenna. Era emerso dall'istruttoria che l'AUSL cui era stato notificato, dall'Avv. [RICORRENTE], creditore dei Sigg. [OMISSIS] ed [OMISSIS], atto di pignoramento presso terzi in data 16/10/2013 aveva inviato, allo stesso, a mezzo PEC la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc di aver corrisposto ai suoi creditori, prima della notifica del pignoramento presso terzi, tutte le somme e che pertanto non residuava più alcun credito di essi Sigg. [OMISSIS] e [OMISSIS] per nei propri confronti.

L'Avv. [RICORRENTE] si era costituito nel giudizio disciplinare contestando gli addebiti, presentando plurime istanze di ricusazione e deducendo prove a proprio favore. Dopo l'espletamento dell'istruttoria ed una serie di rinvii dell'udienza dibattimentale veniva adottata la decisione qui gravata.

Il CDD, premessa la rejezione delle ricusazioni di cui si dirà nel prosieguo, perveniva all'affermazione di colpevolezza avendo ritenuta raggiunta la prova dell'inequivoca responsabilità dell'incolpato sia sulla base dell'accadimento dei fatti e della loro successione cronologica – come pienamente provati dall'istruttoria orale e documentale svolta - sia sulla base dell'accertamento di sua piena consapevolezza di mantenere quel particolare comportamento omissivo.

Tale responsabilità il CDD affermava, dopo aver analiticamente ripercorso le risultanze processuali, assumendo come dalle stesse emergesse una condotta coerente ed univoca, integrante la violazione dell'art. 50 del CD oltre che dei generali doveri di lealtà e correttezza. Nel particolare il CDD, svolgendo un ragionamento anche inferenziale, così letteralmente argomentava: “..Se quindi la comunicazione negativa di terzo non fosse stata prodotta all'udienza del 19/02/2014 per errore o comunque se tale mancata produzione fosse addebitabile al sostituto [TIZIA], molteplici sarebbero state e furono le occasioni successive per porvi rimedio; ma ciò non è mai avvenuto. Anche questo conferma, oltre all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che errore non vi fu e che l'Avv. [TIZIA] si attenne il 19/02/2014 alle istruzioni ricevute dall'Avv. [RICORRENTE]. E' stata raggiunta la prova che l'incolpato, consapevolmente, all'udienza del 10/02/2014 tenutasi nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. [OMISSIS]/2013 RGE del Tribunale di Ravenna da lui promosso quale creditore in proprio, nel quale era rappresentato da se stesso, omise di dichiarare al Giudice dell'Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato AUSL della Romagna dal 16/10/2013, che a tale udienza non era tenuta a comparire. Fatto omissivo in conseguenza del quale il Giudice fissò successiva udienza, quando, se la dichiarazione del terzo fosse stata prodotta, il Giudice avrebbe invece dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva. E' altresì stata raggiunta la prova che alla successiva udienza del 18/06/2014, nella quale l'AUSL non comparve per errore nella lettura della data dell'udienza indicata nel verbale d'udienza del 19/02/2014 che le era stato notificato, l'incolpato, consapevolmente, mantenne tale comportamento omissivo non producendo neanche in tale sede la dichiarazione negativa del terzo pignorato. Per il Giudice emise l'ordinanza di assegnazione del credito.”

Con l'odierno gravame il ricorrente, dopo aver ripercorso lo svolgimento del procedimento disciplinare e riportato il dispositivo della decisione impugnata, sottopone a questo Consiglio una pluralità di motivi, alcuni definiti pregiudiziali, che evidenziano la violazione dei diritti assoluti e fondamentali si da far, in tesi, ritenere inesistente o nullo il procedimento. In particolare dapprima vengono esplicitate 13 questioni che costituiscono, come si noterà, un coacervo difficilmente estraibile e ridondante di principi ed affermazioni o del tutto inconferenti, o infondati e/o inapplicabili alla fattispecie. Esse sono titolate come “sanzioni delle questioni che evidenziano la violazione dei diritti assoluti”.

1) Con il primo motivo pone la questione della *Primauté*- del diritto UE/CEDU e dei principi fondamentali al diritto interno. Si ripropone la richiesta pregiudiziale di remissione degli atti del presente procedimento: a) alla Corte U.E.; b) alla Commissione UE (se ritenuto organo amministrativo); c) al Consiglio d'Europa (ove si reputano di non essere abilitati alla rimessione). Sul punto il ricorrente precisa che i trattati prevedono, la c.d. *primauté* del diritto comunitario rispetto al diritto interno con riferimento ai diritti assoluti e/o fondamentali, ma l'intero procedimento disciplinare ne prescinde. Si evidenzia che ogni soggetto che esercita

una funzione pubblica deve applicare le norme di diritto comunitario e non considerare le altre non conformi. Si sostiene che il CDD è un organo illegale poiché assolve l'attività di giudice senza essere decidente terzo indipendente ed imparziale sul punto si richiamano arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia. Tale questione viene poi riproposta come la settima “ Obbligo da parte di ogni ente o struttura pubblica italiana di recepire ed applicare i principi rinvenienti da trattati e da disposizione dell'U.E.” e la tredicesima “ violazione di tutti i diritti fondamentali”.

2) Con i motivi sub.n. 2 - sull'accesso alle funzioni decidenti - deduce che per i componenti del CDD non esiste la prova della capacità ed idoneità, perché gli stessi scontano una designazione politica-istituzionale cooptante sotto lo schermo di elezioni. Detta questione è, in tesi, strettamente correlata a quella indicata con il numero sei “ nozione di giudice terzo nonché indipendente ed imparziale” e vengono richiamate alcune decisioni della Corte di Strasburgo per sostenere che il C.D.D non è composto da giudici nel senso inteso dalla Corte UE o dalla CEDU atteso che i suoi componenti non sono giudici in senso tecnico, né decidenti ma cooptati ed, a fortiori, non sono terzi, né tantomeno indipendenti ed imparziali.

3) Con il terzo motivo censura l'esistenza nel procedimento disciplinare di un *favor accusationis* di chiara illegittimità costituzionale e di violazione del principio fondamentale di difesa con ablazione di quei diritti assoluti che postulano presunzioni di innocenza e di non colpevolezza superabili solo con il raggiungimento di una prova oltre ogni ragionevole dubbio.

4) Con il quarto motivo “ mancanza del doppio grado di giudizio di merito” eccepisce che nel procedimento disciplinare non sono garantiti i due gradi di merito benché tale diritto sia solennemente sancito da fonti sovranazionali (art. 2 del VII protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 14 c.5 del patto internazionale sui diritti civili e politici). Assume che il C.N.F. non è un giudice di secondo grado e di merito essendo all'opposto un procedimento assimilabile a quello di legittimità atteso che non è ammessa alcuna prova né la delega ad acquisirla.

5) Con il quinto motivo contesta l'abnormità del principio che prevede come paradigma di redazione dell'atto una fase simile all'impugnazione al TAR od al CDS.

Deduce, in buona sostanza, un'assenza di garanzia per assunta confusione tra c.p.p. e c.p.c. con conseguente incertezza in fase di impugnazione anche per la mancata escussione di un teste.

6) Con il sesto motivo deduce la mancanza di indipendenza e di imparzialità del “giudice” CDD negandone l'imparzialità e la terzietà.

7) Con il settimo motivo censura la mancata applicazione al procedimento delle disposizioni rinvenienti dai trattati internazionali.

8) Con l'ottavo motivo eccepisce la violazione dell'obbligo di trasparenza affermando che il C.D.D. di Bologna ha emanato un regolamento in forza del quale non è possibile per un

avvocato accedere ai procedimenti disciplinari inerenti altri colleghi, ed in relazione alle medesime infrazioni, per valutare eventuali disparità di trattamento e eccesso di potere.

9) Con il nono motivo il ricorrente eccepisce che l'odierno sistema del processo disciplinare avvantaggia solo chi vuol ingiustamente sottoporre allo stesso un avvocato senza prevedere alcuna sanzione nell'ipotesi di accertata infondatezza ;

10) Con il decimo motivo "ambito di operatività delle incompatibilità" evidenzia l'irrazionalità di prevedere la sola non presenza nel collegio dei consiglieri appartenenti allo stesso foro dell'incolpato, atteso che il professionista ben potrebbe trovarsi ad essere giudicato da colleghi, di altri fori, che comunque hanno assunto la veste di avversari.

11) Con l'undicesimo motivo sostiene che, come impostato il sistema, si violano i principi di eguaglianza e di non discriminazione e che gli avvocati ingiustamente sanzionati non possono che agire contro l'ente pubblico ed i consiglieri del CDD o dei COA per domandare il risarcimento danni subiti.

12) Con il dodicesimo motivo si duole della mancata copertura assicurativa per i comportamenti dei COA e dei CDD relativamente ai danni dagli stessi provocati.

13) Con la tredicesima questione censura la violazione di tutti i diritti fondamentali.

Con altro insieme classificato " Sommario delle Doglianze" (pag. 55-58 del ricorso) il ricorrente eccepisce ancora:

14) la fondatezza della remissione presentata al CDD, e dichiarata inammissibile, essendo la stessa proposta fondata ai sensi dell'art. 59 lettera n) Legge professionale che richiama le norme della procedura penale, a nulla rilevando che il procedimento in prime cure sia considerato amministrativo;

15) la fondatezza delle ricusazioni essendo stata denunciata l'esistenza di una controversia civile fra una cliente dello stesso ed il CDD;

16) l'inesistenza del procedimento per *fumus persecutionis* sia per non essere stato concesso un rinvio per partecipare al funerale di un parente, zio del padre, avvocato, sia per la mancata autorizzazione alla fonoregistrazione, sebbene avesse dichiarato di volerne sopportare le spese, dell'udienza e la mancata verbalizzazione delle esternazioni da parte del consigliere relatore riguardando le dichiarazioni dell'Avv. [TIZIA].

Con altro insieme classificato " Sommario dei motivi di merito avverso la decisione R.D. N. 42/2018 del CDD di Bologna" propone 14 ulteriori motivi (pag. 58-130).

17) Con il primo (dell' "ulteriore sommario...") eccepisce l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed il difetto di legittimazione dell'AUSL di Ravenna alla proposizione dell'esposto da parte del Sig. [OMISSIS] il quale non rivestiva la figura di legale rappresentante p.t. né quella di amministratore.

18) Con il secondo eccepisce la violazione del principio del contraddittorio perché la decisione disciplinare non risulterebbe conforme al capo di incolpazione e sarebbe affetta da nullità non essendosi proceduto alla variazione del capo d'accusa.

19) Con il terzo dell'ulteriore "sommario dei motivi..." eccepisce che la decisione è erronea e fittizia sul punto fondamentale dell'oggetto dell'incolpazione poichè il fascicolo di studio consegnato dal ricorrente all'Avv. [TIZIA] sostituto d'udienza, conteneva anche la risposta dell'AUSL della Romagna che doveva essere prodotta.

Assume che tanto non era avvenuto per errore della sostituta, la quale, però, aveva verbalizzato una serrata critica alla dichiarazione ex art. 547 cpc. il ricorrente sostiene ancora essere mancato qualsiasi accertamento sulla circostanza che egli ebbe a provvedere alla consegna del fascicolo alla sostituta di udienza e censura il fatto che la credibilità della stessa escussa non abbia formato oggetto di esame da parte del CDD dovendosi solo considerare che la stessa Avv. [TIZIA] ammise di aver denunciato il ricorrente per calunnia – denuncia di poi archiviata- e di aver deposto come teste, anzi come persona informata in un ulteriore procedimento penale

20) Con il quarto, subordinato al precedente, afferma che la sostituta processuale aveva esibito la dichiarazione dell'AUSL al Giudice dell'esecuzione senza però che tanto fosse verbalizzato e fatto acquisire, di talchè l'insufficienza di prove su un fatto porterebbe ad un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato. Sul punto richiamando decisioni di questo Consiglio Nazionale.

21) Con il quinto sostiene la mancanza di violazione del dovere di verità ed eccepisce la non corrispondenza tra fatto contestato ed accertato osservando che nel caso di specie non si discuteva di una dichiarazione mendace, ma al massimo, ed al più, di omessa dichiarazione.

Avrebbe errato il CDD accogliendo il capo d'incolpazione, ed affermando che la violazione del dovere di verità può compiersi anche con un'omissione. Il che, oltre a rappresentare un fatto diverso, non può stagliarsi nel ragionamento del CDD atteso che la violazione contestata comporta una condotta attiva e non omissiva. Sul punto viene richiamata e riportata la verbalizzazione operata dal sostituto all'udienza del 19 febbraio 2014 innanzi al Giudice dell'esecuzione e che il CDD ha trascurato di esaminare si sostiene che, se tanto fosse stato fatto, si sarebbe potuto verificare che in detto verbale non v'è nessuna affermazione di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, comunque esibita al G.E., così che v'è una netta differenza tra il dichiarare il falso e sunteggiare, come nel caso di specie, la dichiarazione del terzo e che l'eventuale omissione dipendeva dalla negligenza del sostituto processuale e che nel corso del procedimento per cui oggi v'è impugnativa sono state ignorate tutte le difese dell'odierno ricorrente.

22) Con il sesto eccepisce la mancanza di violazione del dovere di correttezza e delle altre violazioni individuate non sussistendo la violazione del dovere di correttezza (neppure non

specificamente contestato). Rileva che lo stesso giudice - adito in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. - non ebbe ad adottare le sanzioni previste dagli artt. 88 e 96 cp.c. e che nell'ipotesi di violazione del dovere di comportarsi in giudizio, da parte del difensore, con lealtà e probità il giudice deve obbligatoriamente riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare. Evidenzia ancora che il terzo non è considerato parte del processo esecutivo, sebbene ausiliario.

23) Con il settimo (sempre dell'ulteriore "sommario dei motivi...") eccepisce la mancata considerazione che la dichiarazione del terzo pignorato fosse inficiata da irregolarità, se non da nullità, atteso che con il pignoramento presso terzi è possibile sottoporre a pignoramento anche le somme *debende* e non solo quelle attuali. Eccepisce che la dichiarazione del terzo fra l'altro non conteneva neppure l'informativa che avverso la sentenza emessa a favore del debitore dell'Avv. [RICORRENTE] era stato proposto appello per il riconoscimento di somme maggiori rispetto a quella riconosciuta dalla sentenza e pagate dall'ASL.

24) Con i motivi ottavo e nono dell'impugnazione ripercorre il comportamento dell'AUSL dopo il rinvio della prima udienza ex art. 547 c.p.c. e la mancata considerazione della circostanza che la materia avesse formato oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc attualmente pendente in sede di legittimità

25) Con il decimo dell'ulteriore "sommario dei motivi..." censura il ragionamento del CDD che ha ritenuto sussistente il nesso causale fra il comportamento dell'incolpato e l'assegnazione delle somme. Il ricorrente, fra l'altro, evidenzia che l'assegnazione delle somme non avvenne alla prima udienza, di poi rinviata, ma per la mancata comparizione del terzo all'udienza ivi prevista proprio per la sua partecipazione e solo tale mancata comparizione ebbe a portare all'assegnazione delle somme.

26) Con l'undicesimo - ove ritenuta sussistente una responsabilità disciplinare - eccepisce l'eccessività e l'ingiustizia della sanzione irrogata anche in considerazione dell'esistenza di un precedente specifico regolato dal Consiglio Nazionale Forense che per una fattispecie di maggiore gravità aveva applicato la sola sanzione delle censure;

27) Con il dodicesimo eccepisce la mancata escussione del Sig. [OMISSIS] soggetto proponente l'esposto.

28) Con il tredicesimo eccepisce la mancata audizione di tutti i testi (analiticamente riportati) che innanzi al CDD erano stati indicati affinché venissero escussi così che potessero consentire la miglior difesa dell'incolpato. Non essendo ciò avvenuto assume essersi violato il diritto costituzionale di difesa e si è impedito all'incolpato di poter offrire tutte le prove a propria discolpa;

29) Con il quattordicesimo censura la mancata acquisizione della documentazione relativa al contenzioso tra i creditori e l'AUSL Romagna al fine di verificare se l'Azienda Sanitaria avesse agito abusando dei suoi poteri.

Il ricorrente conclude chiedendo che venga cassata e/o annullata e/o riformata l'impugnata decisione ed in particolare decretato il suo proscioglimento da ogni addebito disciplinare contestato o in subordine una significativa riduzione della sanzione da declassare in avvertimento o, al più, in censura e quindi cassare e/o eliminare e/o riformare la decisione impugnata nella parte in cui lo ha dichiarato responsabile degli addebiti.

DIRITTO

Il ricorso proposto è infondato onde dovrà essere rigettato con la conseguente conferma del provvedimento gravato.

Opportuna completezza, espositiva ed argomentativa, impone di evidenziare che il ricorso è di lettura invero non agevole, articolato in diverse questioni, motivi e sottomotivi, spesso coincidenti, reiterati e ridondanti che, nel loro inestricabile coacervo, complicano l'intelligibilità della fattispecie contestata più che svolgere il diritto di difesa in maniera coerente.

Innanzitutto al Consiglio Nazionale Forense non esistono specifiche tecniche di redazione e il rispetto dei limiti dimensionali ma non si può far a meno di evidenziare come gli scritti difensivi e le istanze depositate dall'Avv. [RICORRENTE], innanzitutto al competente Consiglio di Disciplina ed in questo giudizio, non siano ispirati ad una redazione non dicasi sintetica ma quanto meno, non ripetitiva in osservanza all'art.111 Cost, in particolare, nella sua declinazione di "ragionevole durata (art. 111, comma 2 Cost.)", essendo immediatamente lampante, per usare le parole del Cons. Stato Sez. IV, n. 1878/2020 *"....che scritti ridondanti, ripetitivi o parossisticamente estesi non consentono un'efficiente e rapida definizione delle controversie, andando a detrimento del sistema giustizia e, in definitiva, delle parti stesse (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. Un. 964/2017; Cons. St. Sez. I, parere 30/4/2019 n. 1326; Sez. IV, n. 1355/2020; Sez. IV, n. 4413/2018)"*.

I vari motivi di impugnazione verranno quindi esaminati seguendo lo stesso ordine espositivo del ricorso previo accorpamento, se del caso, per identità di sostanziale oggetto, con richiamo ai vari principi normativi e pronunce giurisprudenziali che disciplinano la materia.

Dovranno quindi essere presi in esame i motivi dal primo al tredicesimo (definite questioni preliminari che evidenziano in tesi la violazione dei diritti assoluti) che si sostanziano nell'addotta illegittimità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa pur declinata dal ricorrente sotto molteplici differenti modalità espositive e locuzioni.

Preliminarmente deve essere confermato, dando ulteriore conto dei motivi, la reiezione dell'istanza di rinvio dell'udienza 15/2/2020.

Dopo aver ottenuto i rinvii di precedenti udienze dibattimentali davanti al CNF (in data 12/12/2019, in data 16/1/2020 e in data 18/1/2020), stanti i precedenti impegni non delegabili avanti il Tribunale di Forlì, il ricorrente aveva espressamente indicato le giornate nelle quali

sarebbe stato disponibile a partecipare all'udienza: tra queste il giorno 15/2/2020 al quale appunto era stato rinviato il dibattimento.

Il ricorrente prima dell'udienza 15/2/2020 ha presentato altra istanza di rinvio motivandola con un proprio impegno di carattere contrattuale inderogabile per l'impossibilità dell'altra parte di disporre di altra data. Pretendere di subordinare l'esercizio della giurisdizione, connotato di pubblico interesse, ad adottati impegni privati a carattere contrattuale è privo di ogni fondatezza motivazionale.

L'ulteriore istanza non è stata quindi accolta perché evidentemente priva di giustificazione, anche in ossequio all'ormai costante insegnamento giurisprudenziale, (Cass. SS.UU. n. 5596/2020), richiedendosi la comprovata ed assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

In via preliminare, costituendo questione pregiudiziale che avrebbe dovuto essere dedotta come antecedente logico, è necessario soffermarsi sulle ricusazioni presentate. Ricusazioni il cui mancato accoglimento è censurato come secondo motivo del "sommario delle doglianze" (pag. 55 – 58 del ricorso).

Nello specifico erano state proposte dal ricorrente al CDD di Bologna le seguenti istanze:

- a) in data 14.11.2016 ricorso per ricazione dei componenti della Sezione e che il 15.02.2017. La Sezione 590/16, designata dal Presidente del Consiglio Distrettuale per la relativa decisione, la dichiarava inammissibile;
- b) in data 13.04.17 un secondo ricorso per ricazione (prot. 807 del 14.04.17) avverso i componenti della Sezione. Il Presidente del Consiglio Distrettuale designava per la relativa decisione la Sezione n. 133/17;
- c) il 14.06.17 un terzo ricorso per ricazione avverso i componenti della Sezione (prot. n. 1148 del 15.06.17) La relativa decisione era stata rimessa dal Presidente alla stessa Sezione n. 133/17 già incaricata per la decisione in ordine alla ricazione del 13.04.17. In data 26.06.17 la Sezione n. 133/17 aveva dichiarato inammissibili le ritazioni del 13.04.17 e del 14.06.17;
- d) in data 03.11.17 un quarto ricorso per ricazione dei componenti della Sezione (prot.2098 del 06.11.17). Il presidente del Consiglio Distrettuale designava la sezione competente per la relativa decisione. In data 27.11.17, ritenuti tutti i motivi adottati dall'incolpato a sostegno della ricazione manifestamente infondati, la aveva dichiarata inammissibile;
- e) nelle date 28.11.17, 30.11.17, 04.12.17 venivano inoltrate ulteriori istanze di ricazione nei confronti dei componenti della Sezione costituita in Collegio giudicante.

Il CDD con la decisione impugnata aveva preliminarmente esaminato le varie istanze dell'incolpato respingendole motivatamente tutte, onde la reiterazione dell'istanza di ricazione reiterata come motivo di impugnazione (punto 15), si appalesa infondata se non

pretestuoso perché le considerazioni svolte dal CDD sono pienamente condivisibili e meritano di essere qui riportate per l'ampiezza dell'esame svolto.

"...in ordine alle ulteriori istanze di riconsiderazione del 28.11.17, del 30.11.17 e del 04.12.17 il Collegio ha deliberato di procedere oltre rilevando che i relativi motivi erano stati dedotti a sostegno delle precedenti quattro istanze di riconsiderazione già proposte dall'incolpato nel corso del procedimento, tutte dichiarate inammissibili con decisioni delle competenti Sezioni del 15.02.17, del 26.06.17 e del 27.11.17. Così è per la riconsiderazione del 28.11.17 ove si è dedotto che l'avvenuta approvazione di <un irricevibile capo di incolpazione> è <manifestazione ex se del fumus persecutionis>, che l'organo disciplinare non darebbe garanzia di terzietà ed imparzialità tenuto anche di pregressi rapporti risalenti al 2009-2010 tra l'incolpato ed i COA di Forlì e di Bologna, del "clima" che si assume allora creatosi e del fatto che nell'attuale Consiglio Distrettuale sono presenti avvocati iscritti al foro di Forlì-Cesena. Deduzioni queste- quand'anche fosse possibile identificare negli stessi motivi di riconsiderazione indicati dal regolamento del CNF n. 2/2014 e pur dovendosi rilevare che il potere disciplinare appartiene oggi non più ai COA, ma ai CDD, nelle cui Sezioni giudicanti non possono far parte membri appartenenti allo stesso ordine professionale contro il quale si procede (art. 51 legge 247/2012)- più volte dedotte dall'incolpato nelle precedenti riconsiderazioni, tutte ritenute dalle competenti Sezioni inammissibili, in genere quanto al tema della asserita mancanza di terzietà, imparzialità, al fumus persecutionis, ecc. ed anche quanto all'asserito risalente <antagonismo del COA di Forlì prima e di Bologna poi e dei CDD e dei suoi componenti nei confronti dello scrivente> (riconsiderazione del 03.11.17). Così è la riconsiderazione del 30.11.17, anche in questo caso quanto alla effettuata sussistenza di un motivo di riconsiderazione, per la quale pure l'incolpato ha dedotto per l'ennesima volta <un fumus persecutionis inammissibile>, confermando-a suo dire- dal differimento (dalle ore 12.00 alle ore 17.30) dell'orario di inizio dell'udienza dibattimentale; differimento in realtà disposto dal Collegio su richiesta dello stesso incolpato che aveva addotto suoi contemporanei impegni professionali nella mattinata. Così è per la riconsiderazione del 04.12.17 nella quale l'incolpato si riferisce ad una pec inviata dall'Avv. [OMISSIS] che, comunicando di essere stato citato come teste dall'Avv. [RICORRENTE] per l'udienza dell'11.12.17, chiedeva di essere esentato per le sue condizioni di salute e l'età avanzata. Lo stesso [OMISSIS], ritenendo che questo procedimento disciplinare potesse riguardare un procedimento a carico dell'Avv. [RICORRENTE], riferiva che tale procedimento era stato definito con sentenza di assoluzione, oltre che del suo assistito, tale [OMISSIS], anche dell'Avv. [RICORRENTE] ed allegava copia della relativa sentenza. Deduce dunque l'incolpato il 04.12.17 che l'Avv. [OMISSIS], così agendo, sarebbe incorso in violazioni penali in suo danno e che i componenti di questo Collegio sarebbero o potrebbero essere testimoni/persone informate sui fatti nel futuro procedimento penale a carico dell'[OMISSIS], con la loro conseguente < incompatibilità assoluta a svolgere il ruolo di giudice disciplinare>.

Analoghe deduzioni aveva svolto l'incolpato a sostegno della ricusazione del 14.06.17, anch'essa dichiarata inammissibile, proposta per il fatto che, dopo aver citato lo stesso Avv. [OMISSIS] come teste per l'udienza dibattimentale all'epoca fissata per il 19.06.17, il medesimo [OMISSIS] 13.06.17 aveva chiesto di essere esonerato dalla testimonianza in questo procedimento disciplinare comunicando di essere difensore di [OMISSIS] coimputato con l'Avv. [RICORRENTE], in tal modo incorrendo, secondo l'incolpato Avv. [RICORRENTE], in illeciti penali, illeciti dei quali- sosteneva l'incolpato anche in quel caso- i componenti di questo Collegio sarebbero stati testi.....". Alla luce di tanto il CDD ha svolto una disamina giungendo sul punto ad una decisione corretta, coerente, esaustiva e conforme ai principi di diritto rispetto alla materia ed all'istituto trattato. " ..La natura amministrativa del presente procedimento non può esimere dal tenere in debito conto, stante anche il sistema procedimentale della ricusazione contemplato dagli art.li 6 e segg. Del Regolamento CNF n. 2/2014 ed il disposto dell'art.51, lett. n) della legge professionale, i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/1997 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2 cpp nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la ricusazione. Principi che quindi ben possono /debbono soccorrere a tutela dell'efficienza, imparzialità di un " abuso della richiesta di ricusazione" e di un " uso distorto" dell'istituto previsto dal regolamento disciplinare e delle relative regole, come appare siano evidenti nel caso in esame, con lesione dell'efficiente svolgimento della funzione disciplinare, che non ne può restare paralizzata...". Le istanze di ricusazione erano e sono infondate sia perché le stesse, come la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale, sono tassative e di stretta interpretazione "... gli istituti dell'astensione e della ricusazione sono a presidio dell'imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante" (CNF n. 255/2017), sia perché formulate in maniera generica e nei confronti dell'intero Collegio. Inequivoco che l'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) operi esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno le specifiche cause di ricusazione (CNF n. 110/2019). Cause non presenti nel caso di specie.

SS.UU. n. 19526 /2018: "E' inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del Collegio giudicante, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità dei singoli componenti del Collegio stesso, ma non contro il medesimo

nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere". *Nello stesso senso, Cassazione Civile, Sez. Unite 24966/2017, nonché CNF sentenza 20 marzo 2018, n. 18, del 27 luglio 2018, n. 85. Tale giurisprudenza domestica, tra l'altro, evidenzia la necessità che nel non probabile caso di sospetto di imparzialità di tutti i componenti del Collegio, occorra allegare per ciascuno di essi specifiche cause di ricusazione. La conferma della legittimità della ritenuta inammissibilità della ricusazione dell'intero COA consente di ritenere implicitamente disattesi, siccome infondati, gli ulteriori connessi mezzi di ricorso, tutti afferenti la capacità del COA decidente...."*

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell'ordinamento forense. Ivi quindi trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, da quelle del codice di procedura civile, mentre quelle del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr. Cass. SS.UU. n. 412/2020)".

Gli artt. 37 e 59 della L. n. 247/2012 prevedono l'applicabilità, se compatibili, del c.p.c. (quanto al CNF) e del c.p.p. (quanto ai C.D.D.) per quanto non espressamente disciplinato dai singoli procedimenti.

Tali considerazioni costituiscono di fondamento, oltre ai principi ispiratrici del ricorso e le altre eccezioni, anche le questioni che occupano le pagine da 16 a 54 del ricorso con le quali, in buona sostanza, si lamenta anche la nullità del procedimento per illegittimità della competenza disciplinare affidata ai CDD, alla luce di molteplici (e per nulla invero pertinenti) riferimenti di diritto costituzionale interno, internazionale ed eurounionale.

Le considerazioni che precedono, e quelle che saranno svolte in appresso, rivelano l'inconsistenza argomentativa dei motivi rubricati sub n. 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 che si sostanziano in una pretesa illegittimità del procedimento disciplinare svolto davanti al CDD ed al CNF.

Sul sistema disciplinare forense avanti al CNF si sono già espresse con estrema chiarezza e esaustività le SSUU con la sentenza n. 12064/2014 (confermata da tutte le giurisprudenze successive ex multis 2084/2019) ed analogamente è accaduto per il procedimento davanti il COA (come affermato da CNF con sentenza n. 13/2015) che esercitano (ora i CDD) funzioni amministrative e non giurisdizionali.

Va evidenziato che è stata esclusa dalla giurisprudenza costante anche della Corte EDU (19/03/2013) ogni forma di illegittimità della giurisdizione domestica: (*ex multis* CNF: sentenza n. 166/2018) con la quale si è stabilito che i Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei

parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell'indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice (SSUU n. 9097/2005). Analogamente la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità del procedimento disciplinare e, più in generale, del sistema complessivo ordinistico, per asserita violazione dell'art. 111 Cost. sul giusto processo, nella parte in cui prevede che i componenti del CNF siano eletti da una delle parti appellate (i Consigli Territoriali) e agli stessi non sia interdetto, nel periodo del mandato, l'esercizio della professione forense. Non sussistendo- nel primo caso- alcuna violazione della condizione di parità delle parti di fronte al giudice né, nel secondo, un conflitto di interesse professionale con l'incolpato, tanto più che dei collegi formati per giudicare non fanno mai parte i Consiglieri provenienti o dai medesimi Consigli dell'Ordine o Distretti di Corte di Appello in cui siano iscritti gli incolpati.

Ex multis SS.UU. n. 2084/2019 e n. 12064/2014 quanto alla legittimità della giustizia domestica nella sua fase giurisdizionale.

Inammissibili o infondati quindi i motivi dedotti dal ricorrente alla luce delle considerazioni suesposte. Infondatezza che secondo quanto qui di seguito verrà analiticamente motivata.

Il primo pregiudiziale (punto 1) circa la primauté del diritto europeo è infondato perché la specialità dell'ordinamento forense non collide con i principi di diritto comunitario né dagli stessi è derogato.

La "giurisdizione" esclusiva domestica in materia disciplinare e la sua legittimità sono dati acquisiti dall'ordinamento.

La stessa Corte EDU (16/9/2007 Mullet c. Francia) ha riconosciuto il diritto della collettività a pretendere che le associazioni professionali intervengano (con sanzioni che non sono incompatibili con quelle penali) nei confronti dei propri iscritti. Il ché è proprio quanto accaduto nella fattispecie.

Il secondo pregiudiziale (punto 2) è infondato alla luce dell'applicabilità della normativa elettorale dei CDD delineata dalla Legge Professionale e dal regolamento n. 1/2014 del CNF.

Ed è consolidato il principio secondo il quale la legittimità del procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia domestica deriva proprio dal fatto che gli stessi, a tutela dell'affidamento della collettività e delle parti assistite, costituiscono emanazione di quella categoria che, direttamente coinvolta, è in grado di giudicare consapevolmente circa la corretta compromissione dell'immagine della professione.

Con sentenza n. 38/2019 questo Consiglio Nazionale ha evidenziato che la normativa CEDU sul diritto ad un processo equo non si applica al procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale " I Consigli locali dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei

professionisti appartenenti all'ordine forense e a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno del comportamento tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi".

Un principio confermato, ex multis, anche da SS.UU., n. 31227 del 29/12/2017.

In ogni caso, oltre all'ampiezza delle garanzie difensive concesse all'incolpato, in ipotesi di concreta vicinanza del giudice alla causa rimessa al suo esame soccorrono gli istituti della riconsiderazione e dell'astensione, applicabili integralmente al giudizio davanti al Consiglio Nazionale Forense ove le censure, circa il mancato accoglimento, si convertono in motivi di impugnazione contro la decisione.

Il terzo motivo pregiudiziale (punto 3) è infondato alla luce della perdurante e costante giurisprudenza sull'operatività del principio accusatorio nell'ambito del procedimento disciplinare. Incombe all'organo procedente acquisire le prove certe della responsabilità dell'incolpato avendo le dichiarazioni dell'esponente mero valore indiziario e dovendo essere riscontrate nel contesto probatorio acquisito.

La presunzione di non colpevolezza opera infatti anche in sede disciplinare (SSUU n. 17534/2018).

Il quarto motivo pregiudiziale (punto 4) è infondato posto che il CNF è sia giudice di merito che di legittimità con ampia facoltà di rivisitare i fatti, di dare anche ingresso ad attività istruttoria omesse o di disporre unione d'ufficio o su istanza di parte. E ciò, a prescindere dalla giurisprudenza costante sul punto, anche in virtù di esplicita previsione normativa (art. 63 c. 5 R.D. 37/34 richiamato dall'art. 36 della L. n. 247/2012).

Il quinto motivo pregiudiziale (punto 5) è palesemente infondato alla luce del chiaro dettato normativo (L. n. 247/2012, R.D. 37/34 e Reg.to n. 2/2014 del CNF) che delinea un procedimento speciale autosufficiente e comunque suscettibile di specifiche integrazioni con espresso riferimento al c.p.p. (avanti ai CDD) ed al c.p.c. (avanti al CNF) in ipotesi di procedurali carenze dell'ordinamento disciplinare.

Il sesto motivo pregiudiziale (punto 6) è, più che infondato, inammissibile alla luce dei richiamati principi: la legittimità del procedimento disciplinare avanti agli organi territoriali è principio inequivoco da tempo riconosciuto dalle SSUU (n. 6406/2004 e tutte le successive costanti).

Il settimo motivo pregiudiziale (punto 7) è paradigmaticamente aspecifico, genericamente dedotto e, quindi, privo di valenza e valore impugnatorio. Alla luce della richiamata giurisprudenza, anche sovranazionale, e delle considerazioni sopra espresse risulta di tutta evidenza la pretestuosità dell'eccezione di non conformità a trattati internazionali.

Infondato, rectius inammissibile, l'ottavo motivo (punto 8) che vorrebbe censurare vizi di trasparenza o di privacy, pretendendo di imporre una sorta di automatismo sanzionatorio in presenza di un'addotta identità di fattispecie. I criteri che presiedono alla determinazione della sanzione ex art. 21 del C.D. operano, caso per caso, dopo una valutazione concreta dei fatti che, sono spesso difforni anche nelle loro implicazioni. Ciò sicuramente non consente che, essendo irrogate sanzioni di diversa entità a fronte di identici tipizzati illeciti accertati in fattispecie quasi mai identiche, si possa denunciare un vizio di eccesso di potere. L'automatismo sanzionatorio, anche nella sua entità, è estraneo al sistema disciplinare forense.

Privo di consistenza il nono motivo (punto 9) delineato in spregio non solo dei principi fondamentali dell'ordinamento (anche professionale) ma, persino, dell'espressa previsione normativa, ordinamentale anche secondaria.

L'art. 14 c. 1 e 2 del reg.to n. 2/2014 prevede appunto che l'archiviazione per manifesta infondatezza degli esposti venga comunque comunicata all'avvocato segnalato-interessato proprio al fine di consentirgli l'esperimento dell'azione risarcitoria contro il segnalante.

Il motivo è anche inconferente perché nel presente giudizio si disquisisce della responsabilità del ricorrente e le eventuali carenze ordinamentali (non esistenti) non valgono ad elidere l'illecito se correttamente accertato nel processo.

Manifestamente infondato anche il decimo motivo (punto 10) che costituisce diversa declinazione delle rikusazioni già esaminate ed inaccoglibili, se non pretestuose, per i motivi esposti nella richiamata puntuale motivazione del CDD.

Infondato anche l'undicesimo motivo (punto 11) che, attraverso un incomprensibile richiamo a principi ineludibili, ripercorre quello già delineato come nono. Nessuna norma esclude a priori un'azione risarcitoria nei confronti del giudice disciplinare, anche persona fisica, che abbia agito con dolo o colpa. La verifica dei presupposti è, ovviamente, affidata all'autorità giudiziaria in applicazione dei principi in tema di risarcimento.

Del tutto inconferente il dodicesimo motivo (punto 12). L'esistenza o meno di copertura assicurativa per i componenti del CDD (a quanto risulta, peraltro, tali forme di assicurazioni sono in essere) è assolutamente irrilevante al fine della verifica dell'addotta violazione del diritto di difesa.

Il tredicesimo motivo (punto 13) è inammissibile stante la sua assoluta genericità: un vastissimo motivo impugnatorio di non emendabile aspecificità nel quale il richiamo ai diritti fondamentali costituisce censura vanamente declamatoria svincolata dalla realtà processuale.

Inammissibili, e comunque infondati, anche i tre motivi dedotti con l'ulteriore insieme classificato "sommario delle doglianze".

Circa la fondatezza dell'istanza di rimessione (punto 14) questo Consiglio non può che confermare totalmente le condivisibili motivazioni e le conclusioni del CDD che sul punto aveva deciso ritenendone l'inammissibilità sulla base delle argomentazioni che seguono.

La rimessione ex art. 45 c.p.p., istanza già proposta innanzi al CDD e da questo rigettata (cfr p. 9 della decisione), costituisce istituto inapplicabile nel procedimento di tipo amministrativo quale è il procedimento disciplinare. La decisione del CDD si sottrae ad ogni censura e dovendosi rimarcare che l'art. 45 c.p.p. prevede che " in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11". Correttamente il CDD ha ritenuto irricevibile ed inammissibile la richiesta di rimessione attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare, così che tale rimedio – istituto del processo penale- non è applicabile.

Va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale (sentenze n. 162/2018 e n. 164/2018) da cui non vi è motivo di discostarsi " L'istituto dello speciale rimedio della rimessione ad altro giudice per legittima suspicione- previsto dall'art. 45 cpp a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del giusto processo- non è applicabile al procedimento disciplinare innanzi al CDD, che ha invece natura amministrativa, giacchè a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, in tale sede, i diversi istituti della astensione e della ricsuzione".

In ogni caso nessuna delle situazioni fattuali millantate dal ricorrente può, in fatto ed in diritto, costituire presupposto per l'applicazione dell'istituto in sede giurisdizionale.

Pure privo di valenza probatoria ed argomentativa il motivo proposto come terzo (punto 16) di tale insieme di doglianze. Le circostanze addotte, del tutto non provate, non sarebbero comunque tali da apportare elementi, istruttori o meno, in grado di incidere, ancorchè minimamente, sulla configurazione delle responsabilità dell'incolpato che emerge da un coerente ed approfondito compendio probatorio.

Infondato, ed addirittura confliggente con l'espressa previsione normativa e la relativa elaborazione giurisprudenziale, anche il primo motivo dell'ulteriore "sommario di motivi..." (punto 17) con il quale il ricorrente veicola l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare per difetto dell'AUSL alla presentazione dell'esposto da parte di un dipendente, in tesi privo di quella legittimazione spettante esclusivamente al legale rappresentante.

Precisato che l'esposto era stato sottoscritto, dal direttore ad interim dell'azienda (onde l'eccezione è temeraria), va comunque ricordato che l'azione disciplinare è ufficiosa e la notizia dei fatti suscettibili di valutazione è comunque acquisita (art. 52 c. 3 L. n. 247/2012) e "... il COA quando riceve un esposto... acquisisce comunque notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve..." (art. 11 del reg.to n. 2/2014 CNF).

Tale è l'ufficiosità che sinanco l'esposto anonimo può fungere da innesco dell'azione disciplinare.

Evidente l'infondatezza di un'eccezione che contrasta, ancora una volta, con tutti i principi cardine dell'ordinamento professionale il quale, in tema di azione disciplinare, non presuppone assolutamente un esposto. Sul punto la giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense (*ex multis* n. 38/2019) che della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo SS.UU. n. 7520/2020) è costante nell'affermare che ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), gli organi territoriali hanno il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e che il suo esercizio non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito il fatto si è verificato.

Infondato anche il secondo motivo dell'ulteriore sommario di merito (punto 18) che deduce un'indebita variazione del capo di incolpazione: l'avv. [RICORRENTE] è stato condannato per i medesimi fatti per i quali era stato incolpato essendosi in sede decisionale configurato esattamente l'illecito.

Osserva il Collegio che l'asserita mancata e/o errata indicazione delle norme, costituisce censura infondata, sia perchè risultano espressamente contestati gli articoli nn. 9 e 50 del Codice Deontologico vigente, e nn. 6 e 14 del Codice Deontologico previgente, sia perché nessuna nullità potrebbe ravvisarsi allorché l'incolpato fosse stato reso edotto, comunque, del fatto addebitato e posto nella condizione di difendersi. Per garantire il diritto di difesa dell'incolpato, è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate, o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Infondato se non inammissibile, il terzo motivo di merito (punto 19) che, ripercorrendo letteralmente la decisione impugnata, la chiosa e l'annota abbandonandosi ad argomentazioni che non toccano il tema controverso. E cioè se l'omissione della produzione della dichiarazione dell'ASL, fosse stato frutto di scelta consapevole o di casualità.

La reiterazione e la diversa configurazione delle affermazioni ivi contenute non consentono comunque al motivo di assurgere a dignità di specificità impugnatoria.

Inconferente e privo di rilevanza il motivo di merito articolato come quarto, (punto 20) nel quale si prospetta una diversa, e neppure verosimile, ricostruzione dei fatti non emergente in alcun modo né dagli atti del processo esecutivo, né dalle deposizioni né dalla documentazione acquisita.

Con il quinto motivo di merito (punto 21) si reitera la diversa valutazione dei fatti dilungandosi in disquisizioni circa la differenza tra le dichiarazioni false e l'omissione delle dichiarazioni ed adombrando un'ipotesi di responsabilità dell'avvocata sostituta processuale. E ciò, omettendo di tener conto dell'inequivoco tenore dell'art. 7 del C.D. in tema di responsabilità disciplinare per atto di associati, collaboratori e sostituti.

Il fatto che l'avv. [RICORRENTE] non avesse partecipato all'udienza e che la sostituta - quand'anche avesse avuto piena contezza degli accadimenti e potuto prendere visione del fascicolo d'ufficio ove era presente la PEC dichiarazione del terzo - non avesse compiutamente rappresentato al G.E. la situazione, costituisce circostanza che, se pur non decisiva, non trova conferma nell'eseguita istruttoria dalla quale anzi esce rafforzato il fatto che la sostituta d'udienza si fosse limitata a porre in essere solo quanto espressamente richiestole dal delegante.

L'inadempimento dell'avvocato integra diretta violazione deontologica anche qualora abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente (nel caso di specie la partecipazione all'udienza) omettendo di verificarne l'esecuzione. Nello specifico è accaduto che l'avv. [RICORRENTE] aveva dato precise istruzioni.

Documentale ed acquisito il fatto che all'udienza di comparizione delle parti fissata innanzi al G.E. l'AUSL, avendo provveduto all'invio della dichiarazione, non fosse presente ma analogamente incontrovertibile che l'Avv. [RICORRENTE], quale creditore procedente e difensore di se medesimo, pur avendo delegato a presenziare all'udienza l'Avv. [TIZIA], non avesse dato atto della comunicazione del terzo.

Anche il sesto motivo di merito (punto 22) è palesemente infondato alla luce del principio, cardine dell'ordinamento professionale, di autonomia del procedimento disciplinare onde le determinazioni assunte dal Giudice togato in udienza sono prive di rilevanza in sede di valutazione disciplinare.

La violazione dei doveri di verità e correttezza sono pacificamente ascrivibili all'avvocato che, scientemente, ometta di rendere edotto il Giudice di un fatto storico che invece, anche per esigenze processuali, ha l'obbligo di riferire: trattasi di doveri, per così dire, immanenti a tutto nell'ordinamento professionale e che accedono quasi sempre alle ipotesi tipizzate di illecito.

Infondato e del tutto non pertinente il settimo motivo (punto 23): costituiva ineludibile dovere dell'avvocato [RICORRENTE] non nascondere al Giudice la dichiarazione del terzo. Altre valutazioni sarebbero poi state legittime e possibili, una volta ottemperato al dovere di verità, in sede di esame della dichiarazione.

Le medesime considerazioni devono farsi per dar conto dell'irrelevanza dei motivi di merito delineati come ottavo e nono (punto 24): l'atteggiamento dell'ASL e le interpretazioni dottrinali-giurisprudenziali dell'art. 617 c.p.c. costituiscono circostanze di assoluta irrilevanza e non attinenti al *thema decidendum*.

Ininfluyente il motivo di merito delineato come decimo (punto 25): il *thema probandum* del presente procedimento disciplinare è verificare se l'avv. [RICORRENTE] avesse o meno il diritto di tenere celata al Giudice una dichiarazione di un terzo che egli sapeva di aver ricevuto. La medesima considerazione deve farsi relativamente al motivo di merito quattordicesimo (punto 29): l'eventuale abuso di potere dell'ASL sarebbe comunque circostanza ininfluyente in ordine all'addebito.

Gli ulteriori motivi di merito undicesimo, dodicesimo e tredicesimo (punti 26, 27 , 28) devono essere esaminati congiuntamente coinvolgendo censure all'impianto motivazionale della decisione sia sotto il profilo delle valutazioni istruttorie, anche per il mancato ingresso a prove orali, sia sotto il profilo della determinazione dell'entità della pena.

Tali censure sono sollevate, ancora una volta, disconoscendo quei consolidati principi che, da sempre, caratterizzano il procedimento disciplinare e che sono rimasti invariati, in quanto cardini dell'ordinamento, nel nuovo sistema normativo.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove in virtù del principio del libero convincimento: la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti è legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento. Non determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria (CNF n. 307/2010). Un principio costante ribadito delle SS.UU., (n. 961/2017). Nel caso di specie l'attività istruttoria del CDD è stata ampiamente e correttamente svolta e la valutazione disciplinare è avvenuta, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non già esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente ma altresì dell'analisi delle risultanze documentali presenti agli atti con procedimento inferenziale esente da pecche.

Non sussistono ragioni per superare il condivisibile principio secondo il quale non determina la nullità della decisione la mancata audizione di testi, ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che l'organo disciplinare abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere già in possesso di tutti gli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti. (CNF n. 142/2019).

La decisione impugnata è stata assunta sulla base di un attento esame delle testimonianze ed agli atti acquisiti, ed è quindi coerente con tutte le evidenze istruttorie. Ciò ribadendosi che

non determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria" (CNF 10 maggio 2017 n. 57). Con l'importante corollario che il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte (Cass., SS.UU, n. 6277/2019), secondo cui "Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi....; non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse". (SS.UU, n. 5200/2019, n. 961/2017, n. 21948/2015; in senso conforme, CNF n. 135/2015, n. 54/2015; n. 160/2014)..."

L'incartamento processuale fornisce quindi prova inequivocabile del fatto che l'incolpato - all'udienza del 19.02.2014, nel procedimento esecutivo presso terzi n. [OMISSIS]/13 RGE del Tribunale di Ravenna, promosso quale creditore in proprio e rappresentato da se stesso - aveva ommesso di dichiarare al Giudice dell'Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa 16/10/2013 del terzo AUSL della Romagna e che in conseguenza il Giudice aveva fissato una successiva udienza senza estinguere la procedura esecutiva. E' anche stata raggiunta la prova che alla successiva udienza del 18.06.2014, cui l'AUSL non aveva presenziato per errore nella lettura della data dell'udienza indicata nel verbale 19.02.14 notificatole, l'attuale ricorrente aveva reiterato il proprio comportamento, non producendo la dichiarazione negativa del terzo. Con ciò inducendo il Giudice in errore ed ottenendo l'ordinanza di assegnazione del credito. Il fatto storico è stato quindi incontestabilmente accertato.

Il ricorrente denuncia, poi, l'insussistenza della violazione del dovere di correttezza che peraltro in tesi non sarebbe stato specificamente contestato. L'infondatezza del motivo è confermata dalla lettura della completa ed esaustiva rubrica dell'atto di incolpazione, riportata nella decisione di CDD impugnata, ove vengono espressamente richiamati gli art. 9 e 50 dell'attuale C.D. il primo dei quali, appunto, prescrive la correttezza.

Non risultano quindi fondati i motivi di ricorso con i quali il ricorrente offrendo una diversa ricostruzione dell'episodio, lamenta un vizio di motivazione e l'errata valutazione dei fatti. Una semplice lettura consente di rilevare come la decisione sia frutto invece di un'attenta valutazione dei fatti emersi dall'istruttoria svolta.

Il perimetro dell'indagine del CDD non poteva che essere quello delimitato dal capo d'incolpazione con il quale è stata contestata la nota condotta e l'illecito è stato correttamente

inquadrate e valutate come violazione degli art.li 9 e 50 del Codice Deontologico vigente e 6 e 14 del Codice Deontologico previgente.

Evidente la volontarietà del comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] quando, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, sarebbe sufficiente la “*suitas*” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.

E di certo l'illecito disciplinare non sarebbe scriminato dall'asserita buona fede, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando l'eventuale buona fede dell'incolpato.

Palesamente infondata la doglianza circa l'eccessività e l'ingiustizia della sanzione inflitta di sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due. Riaffermato il principio che in tema di procedimento disciplinare la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e non già per effetto di un computo meramente matematico, nella fattispecie si è in presenza di un illecito con pena già tipizzata in via edittale.

Nel caso di specie emerge la chiara consapevole volontà dell'atto e la determinazione di celare l'accaduto al G.E.: e l'ipotesi rientra paradigmaticamente nelle previsioni dell'art. 50 del C.D. che prevede, come sanzione edittale, la sospensione dell'attività professionale da uno a tre anni.

Se pur si volesse ritenere, il che sarebbe comunque irrilevante, un errore della sostituta di udienza nell'omissione del deposito della dichiarazione del terzo la reiterata omissione avvenuta nel corso della successiva udienza - che ebbe a comportare addirittura l'assegnazione delle somme - dimostra incontrovertibilmente la scelta precisa del ricorrente di non rappresentare al magistrato la realtà dei fatti avendo avuto a disposizione tutto il tempo per emendare il proprio precedente comportamento e quindi esercitare quel controllo necessario per evitare, quanto meno, la ripetizione.

Tale essendo il contesto, le conclusioni che devono trarsi in ordine all'entità della sanzione vanno esattamente in senso contrario a quelle volute dal ricorrente poiché il CDD ha applicato la sanzione attenuata ad una fattispecie nella quale non parevano sussistere, e comunque non sono state esplicitate, le ragioni della riduzione essendo la pena edittale di cui all'art. 50 del C.D. la sospensione da uno a tre anni.

Al di là della tipicità della sanzione, ove valutato alla luce dei criteri di cui all'art. 21 c. 3 del CDD il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] non potrebbe comunque sfuggire ad un giudizio di colpevolezza avendo questi riconosciuto l'accadimento storico ed essendosi affidato per giustificarle prima, durante e dopo il procedimento, ad una raffica di eccezioni finalizzate più a sottrarlo al giudizio dell'Organo disciplinare che a sostenere la liceità del

proprio comportamento alla luce delle norme e della giurisprudenza consolidata che regolano la materia.

Ovviamente non è inibito all'incolpato svolgere in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive (pur dovendosi ricordare che la reiterata presentazione di istanze di ricusazione infondate e non motivate, potrebbero costituire autonomo illecito disciplinare) ma la reiterata rimodulazione di eccezioni, sono in palese contrasto con le norme e con la giurisprudenza da anni inequivoca ottiene il risultato di sviare l'attenzione dal vero thema decidendum e non quello per sostenere convinte, e convincenti, argomentazioni a sostegno.

Un Thema decidendum costituito, pacificamente, dall'indagine sul fatto storico e sulla liceità di una consapevole falsa dichiarazione al giudice di udienza.

Le considerazioni che precedono comprovano l'infondatezza dell'istanza di riduzione della sanzione inflitta che deve essere confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 59 e segg. del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2020;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 novembre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria